MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 16 aprile 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania.

(21A02377)

(GU n.92 del 17-4-2021)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 dellaMINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 16 aprile 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania.

(21A02377)

(GU n.92 del 17-4-2021)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della

Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo

Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in

materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive

modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive

modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1,

commi 16-bis e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure

urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina

del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di

informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di

emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di

consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'

operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione

della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni

urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori

disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle

elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure

urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di

sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in

quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e

in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile

al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento

adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1,

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto

diversamente disposto dal presente decreto», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° aprile 2021, n. 79;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo

2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio

2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23

febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in

materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria,

Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,

Puglia, Toscana e Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana 3 aprile 2021, n. 81;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante

«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del

rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il

quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina

di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al

decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le

quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19:

evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione

per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle

regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 16 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al

richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,

unitamente all'allegato report n. 48, dal quale risulta che la

Regione Campania presenta, per la seconda settimana consecutiva, uno

scenario o un livello di rischio inferiore a quello che ha

determinato le misure restrittive di cui alla richiamata ordinanza

del Ministro della salute 2 aprile 2021;

Visto il documento recante «Aggiornamento nazionale focus

incidenza», allegato al citato verbale del 16 aprile 2021 della

Cabina di regia, dal quale si evince che, nella settimana compresa

tra il 9 e il 15 aprile 2021, la Regione Campania presenta

un'incidenza settimanale dei contagi inferiore a 250 casi ogni

100.000 abitanti;

Vista la nota del 16 aprile 2021 del comitato tecnico-scientifico

di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione

civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e

integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma

16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova

classificazione della Regione Campania;

Sentito il presidente della Regione Campania;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

nella Regione Campania

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

SARS-Cov-2, nella Regione Campania cessano di avere efficacia le

misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e

si applicano le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini

di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

Art. 2

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non

festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai

sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 2 marzo 2021.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle

attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1131

Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo

Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in

materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive

modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive

modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1,

commi 16-bis e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure

urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina

del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di

informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di

emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di

consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'

operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione

della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni

urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori

disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle

elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure

urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di

sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in

quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e

in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile

al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento

adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1,

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto

diversamente disposto dal presente decreto», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° aprile 2021, n. 79;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo

2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio

2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23

febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in

materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria,

Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,

Puglia, Toscana e Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana 3 aprile 2021, n. 81;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante

«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del

rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il

quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina

di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al

decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le

quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19:

evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione

per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle

regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 16 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al

richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,

unitamente all'allegato report n. 48, dal quale risulta che la

Regione Campania presenta, per la seconda settimana consecutiva, uno

scenario o un livello di rischio inferiore a quello che ha

determinato le misure restrittive di cui alla richiamata ordinanza

del Ministro della salute 2 aprile 2021;

Visto il documento recante «Aggiornamento nazionale focus

incidenza», allegato al citato verbale del 16 aprile 2021 della

Cabina di regia, dal quale si evince che, nella settimana compresa

tra il 9 e il 15 aprile 2021, la Regione Campania presenta

un'incidenza settimanale dei contagi inferiore a 250 casi ogni

100.000 abitanti;

Vista la nota del 16 aprile 2021 del comitato tecnico-scientifico

di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione

civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e

integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma

16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova

classificazione della Regione Campania;

Sentito il presidente della Regione Campania;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

nella Regione Campania

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

SARS-Cov-2, nella Regione Campania cessano di avere efficacia le

misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e

si applicano le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini

di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

Art. 2

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non

festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai

sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 2 marzo 2021.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle

attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1131